



di ettare ventiquattro are ottantasette e centiare venti pa
 ri a palmi otto, e tumoli otto dell'abolita corda di canne
 ventidue e palmi due, confinante con terre degli eredi di
 Saluzzo Curvello, col vallone della cana, con Giuseppe
 Matrella, Francesco Giordano, Giuseppe Trabasso, Michel
 Morsusa, Giuseppe Trunali ed altri confinanti.

La durata della presente locazione sarà di anni per cioè
 quattro di primo e due di rispetto a favore dei condutto
 ri, quali anni cominceranno a decorrere dal primo settem
 bre millenovecentocinque e termineranno a trentuno Agosto
 ed alla parità degli alberi d'ultimo del millenovecentonove
 e del millenovecento undici secondo che i conduttori non vor
 ranno o saranno contenti per gli altri due anni di rispet
 to, e per l'anno estivo a corpo di lire millecinquecento
 quattrecento e centesimi cinquanta pari ad onze centotren
 ta che i conduttori promettono e si obbligano pagare e cor
 rispondere in moneta di corso legale nel Regno al locante al
 di lui domicilio qui in Bibera in due rate uguali, una nel
 mese di luglio e prima di partir via dal fondo il prodotto
 dei cereali e l'altra nel quindici dicembre prima di par
 tar via il prodotto degli altri che rappresentano il maggiore
 numero degli alberi esistenti in detto fondo, dovendo comin
 ciare a pagare la prima annualità del detto estagio nel lu
 glio e quindici dicembre millenovecento e ogni centomila
 di anno in anno fino alla fine della presente locazione, essendo

M. M. L. L. L.
 4657,50
 6
 99650

essi conduttori in mora legale alla scadenza di ogni termine
 senza bisogno d'interpello o altro atto monetario a cui
 espressamente rinunziano, ed in caso di mancato pagamento
 del prodotto estagio nei termini sopra stabiliti tutte le spese
 di procedura andranno a di loro carico comprese quelle della
 spedizione e quietura del presente atto.

La presente locazione sarà inoltre regolata dai seguenti
 patto e condizioni ed essa è fatta a colpo e non a misura.

1. Conduttori rinunziano ai casi fortuiti ordinari ed extra
 ordinarj previsti e non previsti dalla legge.
2. 9' vietato espressamente la sub-locazione di tutto o parte
 del predetto fondo rustico senza il preventivo consenso in
 iscritto del locante.
3. 9' vietato altresì ai conduttori d'introdurre in detto
 fondo rustico animali asprini e veri perche fanno dei dan
 ni ed interessi, questo di due capi che i conduttori po
 no tenere in detto fondo e veri perche questo sono dani
 dentro il cortile e di lena appesito rustale che parli pro
 mto dalle parti contrattanti saranno consegnati ai condut
 ti gli alberi di detto fondo non che tutto il rimanente obli
 gandosi costoro di rimpagnare alla fine della presente loca
 zione gli alberi nello stesso numero che parli era avverti
 to ed il rimanente nello stesso stato in cui lo riceveranno.
 però il locante prima di fare la consegna del rimanente è in
 dovere di far tutte le riparazioni necessarie specialmente per